



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

DG PQAI  
Prot Uscita del 26/11/2015  
Numero **0080839**  
Classifica



*Roma*, . . . . .

Valoritalia  
SEDE

e p.c. Organismi di Controllo  
LORO SEDI

Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e della  
repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
DG VICO  
DG PREF

Accredia  
SEDE

Laboratori inclusi nell'elenco di cui  
al D.M. n. 2592 del 12 marzo 2014

Comando Carabinieri Politiche Agricole  
SEDE

Corpo Forestale dello Stato  
SEDE

./.

OGGETTO: chiarimenti sull'utilizzo dell'incertezza di misura associata alla determinazione di residui di fitosanitari ai fini dell'applicazione della soglia di cui al DM 309/2011.

Si fa riferimento al quesito dell'organismo Valoritalia prot. n. 151-BIO-S00-2015/42 del 17 giugno c.a., relativo all'utilizzo dell'incertezza di misura associata alla determinazione di residui di fitosanitari ai fini della certificazione di produzione biologica, che si allega per opportuna conoscenza di tutti i destinatari della presente.

Al riguardo, si ritiene necessario evidenziare che il Dm 309/2011, recante norme in materia di "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" non contiene riferimenti diretti all'uso dell'incertezza di misura che, pertanto, va identificato quale criterio di valutazione non previsto dalla normativa nazionale.

Pertanto, nel caso di specie, è necessario ricondursi alle prescrizioni ed alle linee guida di natura tecnica.<sup>1</sup> In particolare, le linee guida SANCO 12571/2013, da applicarsi a livello generale ai laboratori deputati al controllo ufficiale dei residui di fitosanitari nei prodotti alimentari, prevedono

<sup>1</sup> Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-16 per l'accreditamento degli Organismi di certificazione dei prodotti biologici. - Linee guida: SANCO/12571/2013 - 19th November 2013 rev. 0 - "Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed."

anche la valutazione dell'incertezza di misura nell'ambito dei controlli di conformità. Tale incertezza (U), solitamente espressa in maniera armonizzata al livello del 50% della misura, introduce pertanto un ulteriore criterio nell'espressione di un giudizio di conformità.

In tale contesto i laboratori degli organi di controllo ufficiali, deputati alla verifica del rispetto delle prescrizioni del Reg. (CE) n. 889/2008 in fase di commercializzazione, esprimono il giudizio adottando i seguenti livelli decisionali:

- concentrazione < limite di rilevazione (LdR) → prodotto conforme
- (concentrazione - U) ≤ 0,01 mg/kg (10 ppb) → prodotto conforme e comunicazione al competente O.d.C. al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare presso l'operatore interessato l'accidentalità della contaminazione e le cause che l'hanno determinata
- (concentrazione - U) > 0,01 mg/kg (10 ppb) → prodotto non conforme

Tali livelli decisionali si applicano, *mutatis mutandis*, anche ai laboratori che eseguono controlli di conformità per conto degli O.d.C..

In questo caso, tuttavia, è necessario mettere in evidenza come un tale schema decisionale possa determinare, in taluni casi, situazioni ambivalenti che conducono a difformità di giudizio anche in presenza di risultati analitici compatibili.

Infatti, nel caso evidenziato da codesto O.d.C. (caso 1), sebbene sia possibile formulare sul campione un giudizio conforme, tenuto conto dell'estremo inferiore dell'intervallo individuato dall'incertezza di misura, sussiste un'elevata probabilità (97,5%) che il "valore reale" della misura sia superiore al valore soglia individuato dal D.M. 309/2011.


In una tale fattispecie, come illustrato nell'esempio riportato nelle note, si potrebbe facilmente verificare, nel corso di un controllo successivo sullo stesso campione, un giudizio differente, basato su un risultato ancora coerente dal punto di vista numerico con il risultato della prima analisi<sup>2</sup>.

Per quanto sopra, si ravvisa l'opportunità che gli OdC, nell'ambito della propria attività di certificazione assumano le decisioni adottando adequati criteri precauzionali di valutazione proprio al fine di evitare possibili, diversi giudizi inerenti alla conformità del prodotto nel caso di eventuali controlli in fase di commercializzazione delle produzioni biologiche.

Analoghe considerazioni valgono per il caso n.2 di cui alla citata nota.

Quanto sopra esposto vale anche nel caso di prodotti biologici trasformati, previa applicazione dei corrispondenti coefficienti di trasformazione.

Il Direttore Generale  
Emilio Gatto



<sup>2</sup> Ad es.: due laboratori A e B effettuano la stessa determinazione sul medesimo prodotto. Il laboratorio A rileva la presenza di un p.a. non ammesso, alla concentrazione di  $0,017 \pm 0,007$  mg/kg, determinando quindi sul campione una situazione conforme. Il laboratorio B rileva per il medesimo p.a. una concentrazione pari a  $0,024 \pm 0,012$  mg/kg, che invece determina un giudizio non conforme. I risultati sono compatibili tra loro considerata la sovrapposizione dei rispettivi intervalli di incertezza associati a ciascuna misura.